



**Associazione Regionale
CISPEL
Emilia-Romagna**

STATUTO

della
**Associazione Regionale
C.I.S.P.E.L. Emilia-Romagna**

**- 24 giugno 2010 –
modificato il 26 luglio 2011**



TITOLO I - Costituzione - Denominazione - Sede - Finalità - Compiti

Articolo 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

L'Associazione Regionale Cispel E.R., costituita a norma dell'art. 36 del C.C., con sede a Bologna, è l'organizzazione dei soggetti gestori dei Servizi Pubblici Locali a prevalente carattere sociale, già associati a Conferivizi E.R. e riconosciuta dal Presidente della R.E.R. con decreto n. 012873 del 26.11.2002.

L'Associazione Regionale Cispel Emilia-Romagna:

- associa ed esercita il ruolo di rappresentanza di tutti i soggetti gestori di servizi pubblici locali di prevalente rilevanza e carattere sociale;
- svolge la propria attività senza fini di lucro;
- è organizzazione di primo livello ed è perciò dotata di autonomia statutaria e regolamentare, funzionale, amministrativa e finanziaria;
- è parte del Sistema Associativo Nazionale Cispel (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali)

L'azione della Associazione Regionale è rivolta al perseguimento di servizi orientati alla realizzazione di obiettivi di universalità, socialità, qualità, efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto della persona, dell'ambiente e finalizzati allo sviluppo sostenibile.

Articolo 2 – FINALITA' E COMPITI

L'Associazione Regionale Cispel E.R. svolge attività di:

- valorizzazione dell'apporto del comparto dei Servizi pubblici locali di rilevanza sociale nella definizione e realizzazione delle politiche di sviluppo del Paese.
- Concorso alla creazione ed alla qualificazione di sistemi economici/sociali territoriali in grado di competere nell'economia globale e di garantire contesti economico/produttivi convenienti anche per lo sviluppo della iniziativa dei soggetti di gestione dei servizi.
- Rappresentanza e tutela degli interessi del comparto e dei soggetti gestori associati, attraverso processi di relazione politico/istituzionale, legislativo-normativo, tecnico-operativi con le Istituzioni, gli Enti e le Associazioni aventi sfera d'azione sul territorio regionale.
- Raccordo ed integrazione a livello regionale e territoriale, anche attraverso l'iniziativa dei Coordinamenti settoriali, delle politiche e degli obiettivi dei diversi settori degli stessi
- Supporto alla formazione, trasformazione e sviluppo qualificato del comparto e dei soggetti gestori dei servizi pubblici.
- Promozione di intese e di iniziative con le organizzazioni rappresentative delle autonomie locali, imprenditoriali, sindacali, ambientaliste, consumeristiche, attraverso gli strumenti e le procedure ritenute più opportune ed efficaci.



- Collaborazione e proposte alla Cispel ed alle Federazioni Nazionali di riferimento su ogni problema di interesse generale per i servizi di interesse generale.
- Designazione dei propri rappresentanti in commissioni, comitati, enti od organi operanti in ambito regionale.
- Assistenza agli Associati in ogni attività ritenuta utile e confacente all'interesse proprio e dei servizi di interesse generale, escluse quelle statutariamente riservate alla Confederazione ed alle Federazioni nazionali.
- Servizio e supporto istituzionale, legale e normativo, tecnico e scientifico, economico e finanziario - stipulando allo scopo contratti e convenzioni - ai soggetti gestori associati.
- Svolgimento di compiti e funzioni ad essa eventualmente delegate dalla Confederazione e dalle Federazioni Nazionali di riferimento.

L'Associazione Regionale attua le proprie finalità statutarie in raccordo con gli indirizzi politici della Cispel e delle Federazioni Nazionali ad essa aderenti.

TITOLO II - Associati

Articolo 3 – ADESIONI

All'Associazione Regionale Cispel E.R. possono aderire tutti i soggetti pubblici che gestiscono i servizi a prevalente carattere e rilevanza sociale nella Regione Emilia-Romagna..

L'ammissione dei soggetti gestori di servizi a far parte di Cispel E.R. è adottata dalla Giunta Esecutiva e ratificata dall'Assemblea con il parere favorevole di almeno il 51% dei voti presenti.

L'ammissione comporta, oltre all'assunzione degli obblighi di cui al successivo art. 4, il versamento di una quota associativa determinata annualmente dall'Assemblea dell'Associazione Regionale.

Articolo 4 – OBBLIGHI

L'adesione all'Associazione Regionale Cispel E.R. comporta l'accettazione del presente Statuto ed in particolare l'adempimento dei seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione nei limiti delle loro attribuzioni;
- b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della stessa Associazione;
- c) la comunicazione di tutti i dati statistici e delle notizie che Cispel E.R., ritiene utili ai fini dei suoi scopi;
- d) la corresponsione del contributo annuo, di cui all'ultimo comma dell'art. 3, determinato dall'Assemblea secondo i criteri e le modalità proposte dalla Giunta Esecutiva



Articolo 5 – CESSAZIONE DELL'ADESIONE

L'adesione all'Associazione cessa:

1. per dimissioni: le dimissioni devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di sei mesi;
2. per recesso: il recesso è consentito agli Associati dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto dall'Assemblea di Cispel E.R.. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie;
3. per decadenza: la decadenza consegue alla cessazione dell'attività del soggetto aderente;
4. per esclusione: la mancata osservanza degli obblighi statutari, o gravi motivi che ne rendano incompatibile l'appartenenza, possono comportare l'esclusione dall'Associazione. Essa è deliberata dall'Assemblea con il voto di almeno la metà dei voti complessivi l'Assemblea stessa. Contro l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea dell'Associazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.

La cessazione dall'iscrizione non esonera dal versamento dei contributi associativi stabiliti per l'anno solare in corso.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE

Articolo 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione Regionale:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Presidente;
- d) Revisore dei Conti.

Degli Organi di Cispel E.R. - ad eccezione del Revisore dei Conti - possono far parte soltanto Amministratori dei soggetti associati.

Gli Organi dell'Associazione Regionale eletti dall'Assemblea restano in carica tre anni.

Tutte le cariche hanno la durata triennale: a ricoprire le stesse si può essere rieletti per altri due mandati.

La decadenza dall'incarico di Amministratore del soggetto associato comporta l'automatica decadenza dagli Organi dell'Associazione.

Alla sostituzione dell'Amministratore decaduto dalla carica, su proposta della Giunta Esecutiva, provvede l'Assemblea nella prima seduta successiva a quella della decadenza.



Articolo 7 – ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea di Cispel E.R. è costituita dai Presidenti o dai legali rappresentanti dei soggetti associati o da un loro rappresentante formalmente delegato.

L'Assemblea ha carattere permanente. Ne fanno perciò parte automaticamente gli Amministratori in carica al momento dell'Assemblea.

Ad ogni associato, sulla base della quota associativa versata, è attribuito uno o più voti secondo la seguente tabella:

	EURO		EURO	VOTI
Da	€ 250	A	€ 999	n. 1
Da	€ 1000	a	€ 2000	n. 3
Da	€ 2001	a	€ 3000	n. 4
Da	€ 3001	A	€ 4000	n. 6
Da	€ 4001	a	€ 5000	n. 7
Da	€ 5001	a	€ 6000	n. 8
Da	€ 6001	a	€ 7000	n. 10
Da	€ 7001	a	€ 8000	n. 12
Da	€ 8001	a	€ 9000	n. 14
Da	€ 9001	a	€ 10000	n. 16
Da	€ 10001	a	oltre	n. 18

Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea gli Associati in regola con il versamento della quota associativa dovuta a Cispel E.R..

Le spese per la partecipazione all'Assemblea sono a carico degli Associati.

I componenti la Giunta Esecutiva e il Revisore dei Conti, se non costituenti l'Assemblea, partecipano a questa senza diritto di voto.

Ogni avente diritto a partecipare all'Assemblea può ricevere altre due deleghe da parte del Rappresentante di un altro soggetto associato.

Articolo 8 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea per la nomina degli Organi esecutivi dell'Associazione si riunisce, in via ordinaria, ogni tre anni e, in via straordinaria, su conforme delibera della Giunta Esecutiva o quando ne sia fatta richiesta dai Presidenti delle Aziende e degli Enti Associati rappresentanti almeno un quarto dei voti assembleari.

L'Assemblea è inoltre convocata almeno ogni sei mesi per discutere e deliberare sulla politica, sulle attività, sui bilanci e sui budget dell'Associazione.

L'Assemblea di cui al primo comma del presente articolo è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno venti giorni prima, nella quale sono indicati luogo, giorno, ora dell'Assemblea ed argomenti posti all'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo quella della prima convocazione.



Articolo 9 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando i Componenti presenti dispongono della maggioranza assoluta dei voti assembleari.

In seconda convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quando i Delegati presenti dispongono di almeno un terzo dei voti assembleari.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti rappresentati non computando gli astenuti.

Le deliberazioni concernenti:

- a) modifiche statutarie
- b) scioglimento dell'Associazione

sia in prima che in seconda convocazione dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso degli Associati nel primo caso; col voto favorevole dei tre quarti nel secondo caso.

Le decisioni sulle problematiche politico-programmatiche si assumono a voto palese; le nomine di persone e degli Organi dirigenti sono fatte a scrutinio segreto quando richiesto da un numero di delegati portatori di almeno un quinto di voti rappresentati in Assemblea.

Articolo 10 – UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è aperta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario.

L'Assemblea nomina un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, da un Vice Presidente e da un Segretario; una Commissione composta da tre delegati per la verifica delle deleghe; per il controllo delle votazioni.

Dei lavori dell'Assemblea, da parte del Presidente della stessa, viene redatto un verbale che, entro quindici giorni, sarà inviato agli Associati e, per conoscenza, a Cispel e alle Federazioni Nazionali

Articolo 11 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea costituisce il massimo organo dell'Associazione; essa stabilisce le direttive e gli orientamenti per l'azione generale dell'Associazione.

In particolare, competono all'Assemblea:

- a) la nomina del Presidente dell'Associazione;
- b) la nomina della Giunta Esecutiva;
- c) la nomina del Revisore dei Conti;
- d) l'approvazione, entro la fine di ogni anno, del budget e delle linee programmatiche di attività per l'anno successivo;
- e) l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, entro il giugno di ogni anno;
- f) la determinazione e l'approvazione delle quote associative dovute dagli aderenti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 21;
- g) l'approvazione del Regolamento per eventuali indennità di carica e/o per la corresponsione di gettoni di presenza, ai Componenti gli Organi dell'Associazione;
- h) eventuali modificazioni dello Statuto dell'Associazione;



- i) lo scioglimento dell'Associazione, la conseguente nomina di tre liquidatori, la determinazione dei loro poteri e la destinazione delle attività nette patrimoniali.

Articolo 12- GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva Cispel E.R. - organo collegiale di governo dell'Osservazione tra un'Assemblea e l'altra - è costituita da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri e, più precisamente: dal Presidente dell'Associazione; dai Responsabili dei Coordinamenti per le politiche settoriali; da altri eletti dall'Assemblea della Associazione.

Al suo interno la Giunta Esecutiva nomina un Vice Presidente; con funzioni vicarie.

Alle riunioni di Giunta - senza diritto di voto - sono permanentemente invitati il Revisore dei Conti ed il Responsabile del Comitato dei Direttori dell'Associazione.

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogni qual volta lo decida il Presidente o lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti.

La Giunta Esecutiva può validamente discutere e decidere sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, alla presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nella convocazione, essa può discutere e decidere anche con la sola presenza di un terzo dei suoi componenti.

Articolo 13- ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva:

- a) nomina - fra i propri componenti e su proposta del Presidente - il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- b) dà esecuzione, per quanto le compete, alle deliberazioni ed alle indicazioni dell'Assemblea;
- c) discute ed approva i documenti politico-programmatici ed istituzionali dell'Associazione e dei suoi Coordinamenti di settore;
- d) promuove attività di studio, formazione e divulgazione di particolari aspetti della gestione pubblica nei campi economico, tecnico, legale, finanziario, sindacale, previdenziale e formativo, utilizzando all'uopo anche l'opera di persone od Enti particolarmente competenti nelle singole materie;
- e) dispone quanto altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;
- f) fissa le modalità per la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- g) delibera l'eventuale assunzione e licenziamento del personale necessario per l'espletamento delle funzioni di direzione;
- h) predisporre le linee programmatiche annuali, il budget ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) costituisce - quando ne ravvisa la necessità - Commissioni e Gruppi di Lavoro, impegnando Amministratori e Dirigenti delle Aziende e degli Enti associati;
- j) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso enti, organizzazioni e società partecipate scegliendoli tra gli Amministratori ed i Dirigenti delle Aziende e degli Enti associati;
- k) decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
- l) decide gli indirizzi e le modalità per la presentazione delle candidature degli Organi Dirigenti dell'Associazione;
- m) approva i Regolamenti per la costituzione e l'attività dei Coordinamenti per le politiche settoriali;
- n) assume, quando ricorrono gli estremi di urgenza, decisioni di competenza dell'Assemblea salvo ratifica della stessa.



I Componenti la Giunta Esecutiva si intendono automaticamente decaduti dopo l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

Articolo 14- PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza politico-istituzionale e legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In particolare, il Presidente:

- a) provvede per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva;
- b) prende i provvedimenti occorrenti per il normale svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- c) convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
- d) convoca, congiuntamente ai loro responsabili, e partecipa alle riunioni dei Coordinamenti settoriali;
- e) esercita, in caso d'urgenza, i poteri della Giunta, salvo riferire alla sua prima riunione;
- f) può aprire, utilizzare e chiudere conti correnti bancari e postali intestati a Cispel e.r.; chiedere e utilizzare linee di credito presso banche per conto e nell'interesse della stessa; negoziare titoli; concludere contratti; costituire impegno titoli o altri valori di proprietà di Cispel e.r. a fronte di operazioni di credito, previa decisione della Giunta Esecutiva.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente può affidare ai singoli Componenti la Giunta Esecutiva incarichi che rientrino nelle sue attribuzioni.

Articolo 15- IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti - che deve essere iscritto all'apposito Albo - vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria e presenta all'Assemblea la relazione annuale sul conto consuntivo.

Il Revisore dei Conti assiste, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e partecipa alle sedute della Giunta Esecutiva.

Articolo 16- TESORIERE

Il Tesoriere, su proposta del Presidente dell'Associazione, è nominato dalla Giunta Esecutiva tra i suoi Componenti.

Egli - insieme al Direttore ed agli Uffici competenti - elabora le proposte di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre alla Giunta ed alla Assemblea; sovrintende alla gestione finanziaria ed economica dell'Associazione nei limiti ed in conformità del budget annuale.

Articolo 17- COORDINAMENTI PER LE POLITICHE SETTORIALI

Per realizzare una più incisiva partecipazione degli Amministratori e dei Dirigenti dei soggetti associati alla determinazione della politica dell'Associazione, una più adeguata elaborazione delle scelte settoriali e generali, un più diretto rapporto con le politiche della Cispel e delle Federazioni nazionali, sono istituiti i Coordinamenti per le politiche settoriali.



I Coordinamenti rappresentano un'articolazione politico-organizzativa di Cispel E.R. e delle Federazioni nazionali di riferimento, esercitano funzioni di elaborazione e di proposta relativamente allo specifico settore ed operano per contribuire a realizzare gli indirizzi e gli obiettivi strategici definiti dall'Assemblea dell'Associazione e dalle rispettive Federazioni Nazionali.

I Coordinamenti ed i loro Responsabili sono nominati e svolgono la loro attività sulla base di un Regolamento concertato tra l'Associazione Regionale e le Federazioni Nazionali di riferimento.

Articolo 18 – PARTECIPAZIONE DEI DIRETTORI E DEI DIRIGENTI

Cispel E.R. promuove la più larga partecipazione alla propria attività dei Direttori e dei Dirigenti dei soggetti associati, anche attraverso la costituzione e l'iniziativa di un loro Comitato.

A questo fine la Giunta Esecutiva adotta uno specifico regolamento

TITOLO IV - PATRIMONIO, GESTIONE ECONOMICA, BILANCI

Articolo 19 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione Cispel e.r. è costituito:

- a) da eventuali quote di ammissione degli Associati;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari.

Articolo 20 – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Alle spese occorrenti per il normale svolgimento della propria attività, l'Associazione Regionale Cispel E.R. provvede con le seguenti entrate:

- a) contributi associativi annuali ordinari dovuti dagli associati. Il contributo associativo è intrasmissibile, non rivalutabile e non compensabile.
- b) eventuali contributi straordinari degli Associati o di altri Enti ed Aziende finalizzati a servizi generali ed attività straordinarie

Durante la vita dell'Associazione, non è possibile distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Le spese di viaggio e di permanenza sostenute dagli Amministratori, dai Dirigenti e dai dipendenti delle Aziende e degli Enti Associati per partecipare all'attività ed alle iniziative della Associazione Regionale, sono a carico degli Enti e delle Imprese stesse.



Articolo 21 – BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

La proposta di budget annuale ed il conto consuntivo, da sottoporre annualmente all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea, devono essere corredati dalle relazioni del Tesoriere e del Revisore dei Conti al quale il conto consuntivo sarà presentato almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Dopo la loro approvazione il budget annuale e il consuntivo saranno inviati agli Associati, a Cispel ed alle Federazioni Nazionali.

TITOLO V - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 22 – MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni dello Statuto dell'Associazione Regionale Cispel E.R., deliberate dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9, entrano immediatamente in vigore.

Il Presidente dell'Associazione dovrà dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie agli Associati entro dieci giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

La stessa comunicazione sarà inviata alla Cispel ed alle Federazioni Nazionali.

Gli Associati che dissentissero dalle modifiche statutarie deliberate potranno esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

Articolo 23 – SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con l'osservanza delle norme previste dall' art. 9, comma 4°.

Nel caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.